

CIRCOLARE N. 8
15 GENNAIO 2013

L'addizionale erariale della tassa automobilistica

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

Come noto, l'art. 23 comma 21 del D.L. n. 98/2011, cd. "manovra correttiva" (si vedano le circolari di Studio n. 30 del 2011 e n. 5 del 2012 disponibili nella sezione "iscritti" del sito www.fiscoimpresa.com) ha introdotto l'addizionale erariale della tassa automobilistica.

Infatti, **per l'anno 2011**, per le **autovetture** e per gli **autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose** era dovuta una **addizionale erariale** della tassa automobilistica **pari a €10 per ogni kW di potenza dei veicoli superiori a 225 kW**.

Ad esempio, per una vettura con potenza di 240 kW, dovevano essere pagati (entro il 10 novembre 2011) 150 euro (240kW – 225kW = 15kW x 10 euro).

L'art. 16 comma 1 del D.L. n. 201/2011, cd. "decreto Monti" ha previsto che **dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica sia pari a €20 per ogni kW di potenza dei veicoli superiori a 185 kW.**

Inoltre, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 l'addizionale si riduce, in funzione della data di costruzione rispettivamente:

- al 60% decorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo,
 - al 30% decorsi 10 anni dalla data di costruzione del veicolo,
 - al 15% decorsi 15 anni dalla data di costruzione del veicolo,
- per non essere più dovuta passati 20 anni.

I predetti periodi decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Con il **D.M. 7 ottobre 2011** sono state dettate le disposizioni attuative, mentre con la **R.M. n. 101/E del 20 ottobre 2011** sono stati istituiti i codici tributo per i versamenti e previste le modalità di compilazione del modello F24.

Il **versamento** (in attesa di un decreto del Ministero dell'economia e della finanze che preveda la possibilità di un versamento contestuale di tassa automobilistica ed addizionale erariale), potrà essere effettuato **esclusivamente tramite modello "F24 elementi identificativi", con esclusione della compensazione.**

Sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di autovetture o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 185 chilowatt.

L'addizionale è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di prima immatricolazione, l'addizionale va pagata in misura integrale.

Per quanto riguarda il versamento che deve essere effettuato mediante modello F24, la R.M. n. 101/E/2011 ha fornito le seguenti istruzioni:

- nella sezione **"contribuente"** vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale
- nella sezione **"erario ed altro"**, in corrispondenza degli *"importi a debito versati"*:
 - il campo *"tipo"* è valorizzato con la lettera **"A"**
 - il campo *"elementi identificativi"* è valorizzato con la targa del veicolo
 - il campo *"codice"* è valorizzato con il codice tributo (**3364** per l'addizionale, **3365** per l'eventuale sanzione in caso di ravvedimento, **3366** per gli eventuali interessi in caso di ravvedimento)
 - il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel formato **"AAAA"** (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità

dodici mesi, con scadenza aprile 2013 è il 2012, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2012).

Per calcolare l'importo del "superbollo" è possibile utilizzare una applicazione resa disponibile nel sito dell'Agenzia entrate che fornisce anche la stampa del modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

Il servizio non consente di calcolare il superbollo nei casi di riduzioni spettanti sulla base della vetustà del veicolo.

Il link per l'applicazione in oggetto è il seguente:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/calcolosuperbollo.htm>.